

Ai **Soggetti Attuatori**

e p.c. al **PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCHE**

ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Oggetto: CHIARIMENTI REDAZIONE COMPUTI METRICI OO.PP. – PREZZARI di RIFERIMENTO

In considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute sull'utilizzo delle nuove voci di prezzo in luogo delle voci dei prezzi di riferimento nella redazione dei progetti delle opere pubbliche finanziate con i fondi sisma, si rappresenta quanto segue.

In linea generale, l'istituto dei prezzi regionali soddisfa l'interesse delle stazioni appaltanti e della collettività di assicurare la serietà dell'offerta e la qualità delle prestazioni finali rese dall'operatore economico selezionato, evitando che la previsione di importi di base eccessivamente bassi impedisca di formulare offerte di sufficiente pregio tecnico o, al contrario, che la previsione di importi di base troppo elevati porti a storture del mercato delle opere pubbliche, determinando danni erariali e arricchimenti illeciti.

Al riguardo, l'art. 23, comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzi regionali aggiornati annualmente. In caso di eventuale scostamento dal prezzo regionale in vigore, lo stesso deve comunque costituire la base di partenza per l'elaborazione delle voci di costo della singola procedura. In questo caso, la stazione appaltante deve fornire analitica motivazione dell'uso dei nuovi prezzi, formalizzandola negli atti di approvazione del Progetto, sulla base delle indispensabili asseverazioni del progettista che ne dichiara la irreperibilità all'interno dei prezzi e che ne determina i relativi prezzi con le analisi giustificative conformi all'art. 32, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Per le opere finanziate con i fondi sisma, l'art. 6, comma 7 del Decreto Legge 189/2016, come modificato dall'art. 3 quinquies del recente D.L. 3/2023 - Decreto Ricostruzione, dispone che i computi metrici estimativi vengano "redatti sulla base del prezzo unico interregionale predisposto dal Commissario Straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzi regionali di riferimento vigenti".

L'Ordinanza 126/2022 ha stabilito che l'impiego dei fondi per la riprogrammazione e/o la compensazione dei prezzi è consentito solo per voci di computo desunte alternativamente dal Prezzo unico del cratere 2022 ovvero, anche rispetto alle singole voci, dal prezzo regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche e solo dai prezzi delle altre regioni interessate dal sisma 2016.

Per quanto sopra esposto, lo scrivente Ufficio rappresenta l'impossibilità di concedere contributi per le opere pubbliche finanziate con il D.L. 189/2016 e, in particolare, per gli scopi previsti dall'ordinanza 126/2022, qualora il computo di progetto contenga voci di "nuovi prezzi" non rientranti tra i prezzi sopra elencati.

Cordialmente

Il Direttore
Marco Trovarelli

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.